

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA**

# **Policy in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**

**(C.d.A. del 16 gennaio 2020)**

**Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**  
ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993,  
dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012,  
del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di  
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari,  
degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018)

Approvata da parte delle funzioni di Risk management e di Compliance  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2020

# Sommario

1. **La normativa di riferimento**
2. **I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**
3. **Le caratteristiche della CFA**
4. **Le modalità di applicazione della CFA**
5. **Le caratteristiche della CIV**
6. **La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”**
7. **Criteri di applicazione della CIV**
8. **Determinazione dei costi dell’Istruttoria veloce**
  - 8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori
  - 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori
  - 8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori
  - 8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori

**ALLEGATO “A”:** Elenco voci di spesa non rientranti nella CIV

**ALLEGATO “B”:** Tabelle riepilogative

**ALLEGATO “C”:** Stralcio Regolamento “deleghe”

## 1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'art. 117-bis, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 bis del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, già peraltro disciplinati, sia dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio e il 12 settembre 2012, sia nelle conseguenti modifiche apportate al Regolamento e al Processo del credito della Banca approvati dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2017.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca procederà ad individuare le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di reporting e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali, all'interno del Regolamento interno Trasparenza bancaria - Regolamento per la gestione degli adempimenti

## **2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.**

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **“cliente”** è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come “clienti”: *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”*;
- ✓ **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la *“somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”*;
- ✓ **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le *“somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli”* o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (*“utilizzo extrafido”*), o in mancanza di un affidamento, *“in eccedenza rispetto al saldo del cliente (sconfinamento in assenza di fido)”*;
- ✓ la disciplina *“si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all'**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente **“ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento”**), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina **“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **“clienti”**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un *plafond*** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca "a partita" e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):
  - a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti;**
  - b. **anticipazioni s.b.f.;**
  - c. **sconto di portafoglio commerciale;**
  - d. **anticipi export;**
  - e. **finanziamenti import;**
3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. "scoperto");
5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. "sconfinamento").

### 3. Le caratteristiche della CFA.

La **commissione onnicomprensiva (CFA)** è *"calcolata in maniera **proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento**" e il suo ammontare **"non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"**.*

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- ✓ **applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.**

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell'onniciomprensività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all'interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che *"l'**onniciomprensività della commissione (...)** comporta che **non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento"**.*

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.**

**Non** rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte;**
2. le **spese notarili;**

3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca**;
5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata *“tenendo conto della specifica **tipologia di affidamento**”*, prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA.  
In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;
- ✓ **se addebitata in anticipo**, *“ne viene restituita la parte eccedente”* in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino *“attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa”* e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprensività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di *“conti tecnici”*, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

## 4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con *“clienti”*, come sopra definiti nella misura dello 0,50% trimestrale, pari al 2% annuale, per tutte le forme tecniche sopra indicate ad eccezione, al momento, dello sconto di portafoglio commerciale.

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;

- ✓ per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e sono stati adottati gli opportuni accorgimenti organizzativi e/o informatici;
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

Per concludere si evidenzia che l'**elenco delle voci di spesa, che sono state ritenute compatibili con la CFA** è riportato nei singoli fogli informativi e nei Documenti di Sintesi relativi alle singole forme tecniche sopra indicate, di tempo in tempo aggiornati, cui si rinvia.

## 5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**.  
Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.  
Nei contratti con **oggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;
- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

**La CIV non è dovuta quando:**

- a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
  - lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.



Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;

c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

## **6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”.**

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV “è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**”.

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data “contabile”**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data “valuta”**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data “disponibile”**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” sopra definita e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, è necessario che il sistema informatico garantisca il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, **non** tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce. Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

## 7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente per consentire l'addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento**, quali:

- pagamento titoli ed effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera, emissione assegni circolari, addebito Effetti, ecc.);
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero, addebito RID, addebito Ri.BA., addebito Bollettini/MAV/RAV, ricarica carte prepagate, canoni leasing, disposizioni varie ordinate dal cliente, ecc.);
- pagamento deleghe fiscali;
- acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;
- ogni altro addebito consentito dalla Banca, previa valutazione del personale preposto.

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi sono:

- addebito insoluti;
- addebiti successivi a prelevamenti ATM;
- addebiti successivi a pagamenti POS;
- addebito per utilizzo carte di credito con rischio a carico Banca

Inoltre **non** viene comunque applicata la CIV qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- addebito delle competenze;
- pagamento della quota di emissione carta prepagata;
- pagamento della rata relativa al mutuo erogato dalla stessa Banca.

L'**elenco di tutte le causali** relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è allegato al presente documento sotto la lettera "A".

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in euro;
2. c/c a non consumatori in euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;

4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. fidi promiscui.

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo Paragrafo 8, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

## 8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo della fase di istruttoria in esame è l'**adeguata valutazione del merito creditizio** del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento e degli eventuali garanti, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è normalmente finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio di credito assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato nelle seguenti **attività**:

1. analisi preliminare;
2. acquisizione della documentazione e delle informazioni;
3. valutazione del rischio di controparte;
4. acquisizione e valutazione delle garanzie;
5. formalizzazione della relazione tecnica;
6. autorizzazione ai diversi livelli di competenza (Preposto di Filiale, Direzione, C.d.A.)

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali.

Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica** richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti.

Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata **consultazione di archivi informativi** esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerali, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischio Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, ecc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (es., SAR, PEG, ecc.).

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'**esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la **quantificazione del tempo di lavoro** dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;
6. la specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati a concedere lo sconfinamento, secondo quanto previsto dal Regolamento del Credito approvato dalla Banca in data 23 febbraio 2017, dalle relative Disposizioni attuative e dalle Deleghe in materia di credito deliberate dal Consiglio D'Amministrazione in data 21 giugno 2018;
7. utilizzo del sistema informativo e relative stampe.

Inoltre il rischio di credito inerente lo sconfinamento concesso comporta dei costi derivanti dalla conseguente copertura e dalla necessità di far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente.

Di conseguenza, la determinazione dei costi ai fini CIV è stata distinta nei seguenti Paragrafi:

- ✓ **8.1:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.2:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.3:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti non consumatori;
- ✓ **8.4:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti non consumatori.

### **8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori.**

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e di tutte le altre condizioni quali risultano dall'allegato (sub "C") stralcio del relativo Regolamento.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

L'attività d'istruttoria veloce, così come descritta nelle delibere del Consiglio di Amministrazione richiamate al § 1 e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia.

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,

- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata in **€ 6,50** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 100,00**.

Naturalmente, tale franchigia opera nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500,00 euro ,per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500,00 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 65,00** addebitabile a titolo di CIV.

## 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**consumatore**" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede

un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e di tutte le altre condizioni quali risultano dall'allegato (sub "C") stralcio del relativo Regolamento

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce, così come descritta nelle già citate delibere del CdA, e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento.

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia.

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata in **€. 5,30** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 100,00**.

Naturalmente, tale franchigia opera nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro , per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura).

Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 53,00** addebitabile a titolo di CIV.

### **8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori.**

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**non consumatore**" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e di tutte le altre condizioni quali risultano dall'allegato (sub "C") stralcio del relativo Regolamento.



Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

### **Scaglione n. 1: fino a € 5.000,00**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo fino a € 5.000,00, così come descritta nelle richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 1 (importi fino a € 5.000,00) in **€ 18,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 2: compreso tra € 5.000,01 e € 10.000,00**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo compreso tra € 5.000,01 e € 10.000,00, così come descritta nelle ripetute delibere del CdA e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (es. *CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 2 (importi compresi tra € 5.000,01 e € 10.000,00) in **€ 30,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 3: superiore a € 10.000,01**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiore a € 10.000,01, così come descritta nelle delibere del CdA citate in precedenza e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (es. *CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 3 (importi superiori a € 10.000,01) in **€ 60,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 1.800,00** addebitabile a titolo di CIV.

#### **8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori.**

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l'importo del primo scaglione è pari o superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**non consumatore**" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e di tutte le altre condizioni quali risultano dall'allegato (sub "C") stralcio del relativo Regolamento.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

### **Scaglione n. 1: fino a € 5.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo fino a € 5.000,00, così come descritta nelle citate delibere del CdA e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,

- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 1 (importi fino a € 5.000,00) in **€ 14,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 2: compreso tra € 5.000,01 e € 10.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo compreso tra € 5.000,01 e € 10.000,00 così come descritta nelle citate delibere consiliari e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività

propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 2 (importi compresi tra € 5.000,01. e € 10.000,00) in € **25,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 3: superiore a € 10.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiore a € 10.000,00, così come descritta nelle citate delibere consiliari e nel Regolamento del Credito, viene svolta in un lasso di tempo che va da un minimo di 6,5 ad un massimo di 21 minuti, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato per verificare le ragioni dello sconfinamento;

Si tiene conto del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni appartenente alle diverse aree professionali, giusta gli elaborati sottoposti al Consiglio di Amministrazione nelle anzidette sedute cui si rinvia;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le banche dati (*es. CERVED, banche dati creditizie, Registro informatico dei protesti, per sistema BCC SI: SAR - Scheda Andamento Rapporto etc.*) i cui relativi costi sono inclusi nel costo medio del personale in funzione del tempo impiegato per le interrogazioni

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 3 (importi superiori a € 10.000,00) in **€. 50,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 1.500,00** addebitabile a titolo di CIV.

**\*\*\* \*\***

Si riporta in allegato sotto la lettera "B" le **Tablelle riepilogative** dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

## ALLEGATO "A"

### Elenco causali relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0001	98	Prenotazione in conto per FAD bloccati in CAI	S
0001	99	Prenotazione in conto per ass.circ.bloccati in CAI	S
0005	00	Prelevamento su nostro bancomat	S
0011	33	Ricarica cellulare tramite Internet	S
0011	34	Ricariche telefoniche tramite ATM	S
0011	35	Ricariche cellulari	S
0014	80	Differenziale IRS	S
0015	00	Rimborso finanziamento	S
0015	01	Ripianamento piano mutuo	S
0015	10	Addebito rata mutuo	S
0015	11	Anticipo su rata mutuo	S
0015	13	Accredito diff.interessi ricondotti soglia legale	S
0015	15	Rimborso R.I.D.	S
0015	20	Addebito effetto diretto	S
0015	30	Rimborso anticipo su effetti/doc. s.b.f.	S
0015	40	Insoluto su anticipo fatture	S
0015	90	Decurtazione effetti	S
0016	00	Commissioni	S
0016	01	Comm. su utenze società elettriche	S
0016	02	Commissioni gestione OTP	S
0016	03	Comm.su società del gas	S
0016	04	Commissioni su servizi di pagamento ICI/IMU	S
0016	05	Comm.su società telefoniche	S
0016	06	Commissioni per pagamento bollettino postale	S
0016	07	Commissioni Viacard	S
0016	08	Canone mensile "Il conto Melograno"	S
0016	09	Commissioni R.I.A.	S
0016	10	Commissioni su effetti/doc. s.b.f.	S
0016	11	Commissioni su presentazioni ri.ba.	S
0016	12	Commissioni su presentazioni Mav	S
0016	13	Comm. su present. Rid/Sepa DD	S
0016	14	Comm.attivazione home banking	S
0016	15	Commissioni gestione contratto utente	S
0016	16	Addebito Canone home banking	S
0016	17	Commissioni Rav	S
0016	18	Commissioni su ritiro effetti	S
0016	19	Comm.su insoluti ri.ba	S
0016	20	Commissioni di presentazione fatture	S
0016	21	Commissioni su cassette di sicurezza	S



Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0016	22	Canone mensile tenuta conto	S
0016	23	Comm.su insoluti Mav	S
0016	24	Comm.insoluti Rid/restituzione Sepa DD	S
0016	25	Commissioni revisione/gestione fido	S
0016	26	Recupero spese su rilascio Carnet Assegni	S
0016	27	Commissioni per richiamo assegni impagati	S
0016	28	Comm.e sp.assegni ins/prot/rich	S
0016	29	Commissione su fido accordato	S
0016	30	Commissioni su crediti di firma	S
0016	31	Conguaglio commissioni su crediti di firma	S
0016	32	Comm. richiesta incasso SEPA B2B	S
0016	33	Comm. richiesta incasso SEPA B2C	S
0016	34	Commissioni prelievi su D/R	S
0016	35	Rimborso commissioni precedentemente addebitate	S
0016	36	Risconto ASL all'esito fattura	S
0016	37	Commissioni su bonifico tramite internet banking	S
0016	38	Commissioni su bonifico tramite remote banking	S
0016	39	Commissioni su bonifico tramite corporate banking	S
0016	40	Commissioni su bonifico	S
0016	41	Comm.inc.doc.div:acquisto biglietti	S
0016	42	Comm.cessione crediti	S
0016	43	Comm.inc.doc.div:certificati d'origine	S
0016	44	Comm.inc.doc.div:contratti	S
0016	45	Comm.inc.doc.div.contributi	S
0016	46	Comm.inc.doc.div:dist.riepilogative mensili	S
0016	47	Comm.inc.doc.diversi	S
0016	48	Canone per utilizzo Carta	S
0016	49	Commissioni per addebito CASH ADVANCE	S
0016	50	Commissioni insoluto/protestato eff./ass.	S
0016	51	Commissioni richiamo effetti/Sepa DD e rimb. DD	S
0016	52	Commissioni decurtazione effetto	S
0016	53	Commissioni pagato effetto	S
0016	54	Commissioni proroga effetto	S
0016	55	Commissioni pagato ri.ba.	S
0016	56	Commissioni pagato r.i.d./Sepa DD	S
0016	57	Commissioni pagato m.av.	S
0016	58	Commissioni ass.bancari richiamati check trunc.	S
0016	59	Commissioni esito elettronico assegni	S
0016	60	Commissioni PagoBancomat	S
0016	61	Commissioni prelievo bancomat su altri istituti	S
0016	62	Commissioni rilascio dichiarazioni	S
0016	63	Commissioni transato circuito internazionale	S
0016	64	Commissioni caricamento Minipay su altri istituti	S
0016	65	Commissioni Fastpay	S
0016	66	Commissioni bancomat estero	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0016	67	Commissioni cambio Lire/Euro	S
0016	68	Commissioni canone pos	S
0016	69	Commissioni Pagobancomat Carta Taxi	S
0016	70	Commiss.per rilascio certificati camerali (Cervis)	S
0016	71	Commissione impagato assegno c/truncation	S
0016	72	Commissioni esito messaggio pagato assegni	S
0016	73	Commissioni su bonifici SEPA da internet banking	S
0016	74	Commissioni su bonifici SEPA da remote banking	S
0016	75	Commissioni su bonifici SEPA da corporate banking	S
0016	76	Commissioni su bonifici SEPA	S
0016	77	Commissioni per attivita' di consulenza titoli	S
0016	78	Commissioni prelievi cirrus maestro	S
0016	79	Commissioni pagamenti cirrus maestro	S
0016	80	Commissioni CartaSi	S
0016	81	Commissioni emissione assegni circolari	S
0016	82	Commissioni American Express	S
0016	83	Commissioni gestione carta di debito	S
0016	84	Commissioni Bankamericard	S
0016	86	Commissioni Diners	S
0016	87	Commissioni per addebito carte di credito cooperat	S
0016	88	Commissioni carta di credito prepagata	S
0016	89	Commissioni carta Jolly	S
0016	90	Commissioni futures	S
0016	91	Commissioni su fatturazione elettronica	S
0016	93	Canone Trading on line	S
0016	94	Commissione OTP Relax Banking	S
0016	95	Commissioni di utilizzo GSM banking	S
0016	96	Commissioni di attivazione GSM banking	S
0016	97	Commissioni di disattivazione GSM banking	S
0016	98	Canone periodico GSM banking	S
0018	00	Interessi e competenze	S
0018	01	Int. e comp. per gestione C/C fino alla chiusura	S
0018	10	Interessi	S
0018	15	Interessi c/c gestioni patrimoniali	S
0018	20	Competenze	S
0018	30	Storno interessi e competenze	S
0018	40	Conguaglio spese per operazione ultimo scalare	S
0018	50	Competenze a Pubblico Ufficiale	S
0018	60	Refusione interessi	S
0019	05	Imposta di bollo	S
0019	06	Addebito bolli per dossier titoli	S
0019	84	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97	S
0019	87	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM)	S
0020	00	Cassetta di sicurezza, custodia valori	S
0020	10	Cassetta di sicurezza	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0020	20	Custodia valori	S
0022	00	Custodia/amministrazione titoli	S
0022	10	Gestione/amministrazione titoli	S
0026	50	Acquisto azioni della banca	S
0031	97	Prenotazione bonifici da distinta	S
0031	98	Prenotazione in conto di anticipi fatture	S
0031	99	Prenotazione in conto di avvisi	S
0034	99	Prenotazione in conto per partite da sistemare	S
0035	00	Storni ri.ba.	S
0035	52	Disposizione di giro Cash Pooling 3x livello	S
0037	00	Insoluti ri.ba.	S
0037	10	Insoluto / Storno R.I.D.	S
0037	16	Insoluto/rimborso SepaDD	S
0037	17	Rifiuto Sepa DD	S
0037	20	Insoluto M.A.V.	S
0041	00	Pagamento/disposizione a mezzo bancomat	S
0041	10	Pagamento a mezzo ns bancomat	S
0041	20	Pagamento a mezzo bancomat	S
0041	30	Pagamento a mezzo Fast Pay	S
0042	00	Effetti insoluti/protestati	S
0042	10	Effetti s.b.f. insoluti/protestati	S
0042	20	Vaglia insoluti/protestati	S
0042	30	Effetti disguidati da restituire	S
0043	00	Operazione PagoBANCOMAT	S
0043	01	Rimborso canone pagobancomat anticipato	S
0043	05	Pagobancomat Carte Taxi	S
0043	10	Operazione POS Unione Europea	S
0043	11	Operazione POS paesi extraeuropei	S
0045	00	Utilizzo carta di credito	S
0045	05	Carta coop.	S
0045	06	Utilizzo carta supermercati	S
0045	10	Viacard	S
0045	11	Telepass-Family	S
0045	15	Carta del Credito Cooperativo	S
0045	20	American express	S
0045	30	Bankamericard visa	S
0045	40	Cartasi	S
0045	49	Fee Collection Mastercard	S
0045	50	Diners Club Int.	S
0045	90	Ricarica carta prepagata	S
0045	91	Ricarica carta prepagata TASCA	S
0045	92	Ricarica carta prepagata TASCA da Internet	S
0045	93	Ricarica massiva carta prepagata	S
0045	95	Rilascio + Ricarica carta prepagata TASCA	S
0045	98	Sostituzione carta prepagata TASCA	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0045	99	Rimborso carta prepagata TASCA	S
0050	02	Restituzione anticipo somma	S
0050	95	Escussione garanzia	S
0050	96	Escussione pegno	S
0055	00	Assegni insoluti/protestati	S
0055	01	Assegno impagato: esito elettronico assegni	S
0055	02	Assegni check truncation:impagato	S
0055	03	Addebito per richiamo assegni impagati da ICCREA	S
0057	00	Restituzione assegni/vaglia irregolari	S
0060	00	Rettifica valute	S
0060	10	Rettifica di valuta per proroga scadenza	S
0065	00	Competenze di sconto	S
0066	00	Spese	S
0066	01	Spese su effetti/documenti	S
0066	02	Spese su ri.ba.	S
0066	03	Spese su r.i.d./Sepa DD	S
0066	04	Spese su m.av.	S
0066	05	Spese su assegni	S
0066	06	Spese impagato assegno check truncation	S
0066	07	Spese ritiro effetti	S
0066	08	Spese condominiali	S
0066	09	Spese su bollettino bancario	S
0066	10	Spese protesto	S
0066	11	Spese Bankpass bollette	S
0066	12	Spese su Rav	S
0066	13	Spese postali richiamo assegni impagati	S
0066	14	Spese DP1 per richiamo assegni impagati	S
0066	15	Spese restituzione assegno	S
0066	20	Spese erogazione mutuo	S
0066	21	Spese su cassette di sicurezza	S
0066	23	Spese deposito capitale Societa` costituende	S
0066	25	Spese ricarica carta prepagata	S
0066	30	Spese su bonifico	S
0066	31	Penale per coordinate bancarie errate o incomplete	S
0066	32	Penale per ritardato pagamento	S
0066	40	Commissioni insoluto protestato	S
0066	50	Spese per affidamento	S
0066	54	Spese su proroga effetto	S
0066	59	Spese esito elettronico assegni	S
0066	60	Spese produz corrisp e/o prod/invio doc di sintesi	S
0066	61	Spese invio estratto conto titoli	S
0066	62	Spese invio altre comunicazioni	S
0066	70	Commissioni per stampa documenti allo sportello	S
0066	72	Spese esito messaggio pagato assegni	S
0066	73	Penale pagamento tardivo assegni	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0066	74	Spese pagamento tardivo assegni	S
0066	75	Interessi legali pagamento tardivo assegni	S
0066	79	Int. Spese e Penali art. 8 legge 386/90 - assegni	S
0066	80	Spese trimestrali tenuta libretto di controllo	S
0066	81	Costo libretto di controllo	S
0066	82	Costo avviso svecchiamento forzato	S
0066	83	Spese penale c/c	S
0066	88	Spese richieste incasso SEPA B2B	S
0066	89	Spese richieste incasso SEPA B2C	S
0066	90	Spese su ri.ba. di Internet Banking	S
0066	91	Spese su r.i.d./Sepa DD di Internet Banking	S
0066	92	Spese su m.a.v. di Internet Banking	S
0066	93	Spese su ri.ba. di Remote Banking	S
0066	94	Spese su r.i.d./Sepa DD di Remote Banking	S
0066	95	Spese su m.a.v. di Remote Banking	S
0066	96	Spese su ri.ba. di Corporate Banking	S
0066	97	Spese su r.i.d./Sepa DD di Corporate Banking	S
0066	98	Spese su m.a.v. di Corporate Banking	S
0068	00	Storno scritture	S
0068	01	Storno operazioni pagobancomat	S
0068	02	Storno operazioni tesoreria	S
0068	10	Storno protesto a fronte di pagamento	S
0068	20	Storno insoluto a fronte di pagamenti	S
0068	30	Storno per giro cash pooling	S
0068	40	Storno operazioni titoli	S
0068	80	Storno per riclassificazione IAS	S
0068	81	Storno riclassificazione IAS per IACE	S
0068	95	Storno scritture IAS	S
0068	96	Storno scritture IAS per IACE	S
0070	60	Sottoscrizione prestiti obbligazionari della banca	S
0086	20	Rimborso finanz.import	S
0086	40	Rimborso finanz.altri	S
0087	20	Rimborso anticipo export	S
0087	21	Insoluto - Rimborso anticipo export	S
0091	00	Prelevamento bancomat su altri istituti	S
0091	10	Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA	S
0091	11	Prelievi su ATM di bcc non aderenti ICCREA	S
0091	20	Prelevamento contante Unione Europea	S
0091	21	Prelevamento contante paesi extraeuropei	S
0092	00	Costo libretti assegni	S
0092	50	Costo rinnovo libretto D/R	S
0093	00	Costo moduli valutari	S
0094	00	Commissioni e spese su operazioni in titoli	S
0095	00	Commissioni e spese su operazioni con l'estero	S

## ALLEGATO "B" Tabelle riepilogative

<b>Conti affidati</b>	<b>Importo</b>	<b>Tetto max</b>
Consumatori	5,30 max 53 trimestrale Franchigia € 100,00*	€ 53,00
Non consumatori fino a € 5.000,00	14,00	€ 1.500,00
Non consumatori da 5000,01 a 10000,00 euro	25,00	
Non consumatori da 10000,01 a 999999	50,00	
<b>Conti non affidati</b>	<b>Importo</b>	<b>Tetto max</b>
Consumatori	6,50 max 65 trimestrale Franchigia € 100,00*	€ 65,00
Non consumatori fino a € 5.000,00	18,00	€ 1.800,00
Non consumatori da 5000,01 a 10000,00 euro	30,00	
Non consumatori da 10000,01 a 999999	60,00	

*\*ferma quella di legge*

## ALLEGATO "C"

FUNZIONE	POTERI
<b>Direttore Generale</b>	<p><b>d) Sconfinamento dai limiti di fido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione a posizioni affidate, il Direttore ha la facoltà di far sconfinare per saldo liquido i c/c, i conti anticipi, i castelletti sconto, gli anticipi s.b.f., gli anticipi import ed export nelle seguenti misure:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- per ogni linea di affidamento, sconfinamento fino ad € 30.000 indipendentemente dall'entità del fido e per importi superiori nel limite del 40% dello stesso affidamento e comunque sino ad un massimo di € 60.000,00;</li> <li>- per la linea di affidamento s.b.f., è a discrezione del Direttore tramutare lo sconfinamento in un formale aumento di fido "una tantum", secondo le deleghe previste;</li> </ul> </li> <li>• in ogni caso, in presenza di un fido s.b.f. "una tantum", la determinazione dei limiti massimi di sconfinamento deve avvenire sulla base del solo fido "ordinario": per la verifica del rispetto dei limiti così determinati, l'importo dello sconfinamento dovrà essere comprensivo dell'importo di eventuali 'una tantum' preesistenti.</li> </ul> <p><b>e) Sconfinamenti su c/c non affidati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Direttore ha la facoltà di autorizzare sconfinamenti su rapporti di c/c non affidati sino al limite di € 25.000,00 sul saldo liquido, dopo aver verificato l'esito di eventuali partite indisponibili.<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Vice direttore generale</b>	<p><b>c) Sconfinamento dai limiti di fido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione a posizioni affidate, il Vice</li> </ul>

<sup>1</sup> Relativamente alle fattispecie sub d) ed e), il Direttore Generale e, nei casi di assenza o impedimento di questi, i Vice Direttori Generali, è autorizzato a ricorrere al c.d. "profilo master" per consentire sconfinamenti eccedenti i limiti indicati, qualora ricorrano motivate ragioni di assoluta indifferibilità, ferma la valutazione del rischio. Le deroghe consentite e le relative motivazioni devono sempre formare oggetto di formalizzazione e devono prevedere il relativo limite di validità temporale. Delle stesse deve essere data pronta informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile..

	<p>Direttore ha la facoltà di far sconfinare per saldo liquido i c/c, i conti anticipi, i castelletti sconto, gli anticipi s.b.f., gli anticipi import ed export nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per ogni linea di affidamento, sconfinamento fino ad € 25.000,00 indipendentemente dall'entità del fido e per importi superiori nel limite del 40% dello stesso affidamento e comunque sino ad un massimo di € 30.000,00;</li> <li>- per la linea di affidamento s.b.f., è a discrezione del Vice Direttore tramutare lo sconfinamento in un formale aumento di fido "una tantum", secondo le deleghe previste; <ul style="list-style-type: none"> <li>• in ogni caso, in presenza di un fido s.b.f. "una tantum", la determinazione dei limiti massimi di sconfinamento deve avvenire sulla base del solo fido "ordinario": per la verifica del rispetto dei limiti così determinati, l'importo dello sconfinamento dovrà essere comprensivo dell'importo di eventuali 'una tantum' preesistenti.</li> </ul> </li> </ul> <p>d) Sconfinamenti su c/c non affidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Vice Direttore ha la facoltà di autorizzare sconfinamenti su rapporti di c/c non affidati sino al limite di € 15.000,00 sul saldo liquido, dopo aver verificato l'esito di eventuali partite indisponibili.<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>Preposti</b></p>	<p>b) Sconfinamento dai limiti di fido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione a posizioni affidate, escluse quelle a favore di dipendenti, il Preposto ha la facoltà di far sconfinare per saldo liquido i c/c, i conti anticipi, i castelletti sconto, gli anticipi s.b.f., gli anticipi import ed export nelle seguenti misure:</li> </ul>

<sup>2</sup> Relativamente alle fattispecie sub c) e d) i Vice Direttori Generali, nei casi di assenza o impedimento il Direttore Generale, è autorizzato a ricorrere al c.d. "profilo master" per consentire sconfinamenti eccedenti i limiti indicati, qualora ricorrano motivate ragioni di assoluta indifferibilità, ferma la valutazione del rischio. Le deroghe consentite e le relative motivazioni devono sempre formare oggetto di formalizzazione e devono prevedere il relativo limite di validità temporale. La firma apposta dal Vice Direttore Generale fa stato dell'assenza o dell'impedimento del Direttore Generale. Delle deroghe assentite deve essere data pronta informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.



- per ogni linea di affidamento, sconfinamento non superiore al limite del 20% dello stesso affidamento e comunque sino ad un massimo di € 7.500,00

I Preposti delle Filiali di Riano Sede, Formello Sede, Trevignano Romano, Formello-Olmetti e Formello-Le Rughe, fermo il resto, per ogni linea di affidamento possono consentire sconfinamenti fino ad € 5.000,00 indipendentemente dall'entità del fido e per importi superiori nel limite del 30% dello stesso affidamento e comunque sino ad un massimo di € 20.000,00.

c) Sconfinamenti su c/c non affidati:

- il Preposto ha la facoltà di autorizzare sconfinamenti su rapporti di c/c non affidati sino al limite di € 3.000,00 sul saldo liquido, dopo aver verificato l'esito di eventuali partite indisponibili.